

Studio Legale Ruta & Associati
Corso Vittorio Emanuele II n. 23
CAMPOBASSO
rutaeassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER
CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 9051 DEL 04.08.2020 PUBBLICATA IL 06.08.2020
NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 5397/2020

Nell'ambito del giudizio N. 5397/2020 introdotto dalla società SARDEGNA TV SRL in concordato preventivo (C.F. e P.I. 02915410928) **contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza n. 9051 del 04.08.2020 pubblicata il 06.08.2020**, ha disposto l'integrazione del contraddittorio "*...nei confronti di tutte le imprese presenti nella graduatoria impugnata, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati*" da effettuarsi sul sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e da trasmettersi entro il termine 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione nei 20 giorni successivi alla ricezione.

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza 9051/2020, ha quindi ad oggetto il ricorso n. 5397/2020 proposto da SARDEGNA TV SRL in concordato preventivo.

In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha chiesto, censurandone l'illegittimità, l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- Decreto mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0019545.09-04-2020 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mediante il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B, nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 113 con un punteggio di 895,082 inferiore a quello dovuto; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: la relazione ministeriale prot. 19469 del 9/4/2020, concernente l'istruttoria dei reclami pervenuti; il decreto direttoriale del 10 febbraio 2020, concernente l'approvazione delle graduatorie provvisorie; il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, concernente "*Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali*", ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239; il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto DPR 146/2017. Con il medesimo ricorso la ricorrente ha altresì avanzato istanza per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente "*proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali*", nonché, ove

necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost..

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 9051/2020 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso.

In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio n. 5397/2020 la società SARDEGNA TV SRL premettendo di aver presentato domanda per l'accesso ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017, annualità 2019, concernente la nuova disciplina del sostegno all'emittenza televisiva locale a carattere commerciale, ha impugnato il decreto direttoriale del 09.04.2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato graduatoria definitiva per l'annualità 2019 collocando la ricorrente in posizione n. 113 con un punteggio di 895,082 e con un contributo assegnato pari ad euro 52.309,47.

Tale punteggio e, conseguentemente, tale contributo economico, sono ad avviso della ricorrente di gran lunga inferiori a quelli che le sarebbero effettivamente spettati ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate. L'ingiusta collocazione è infatti scaturita ad avviso della ricorrente dall'errata applicazione delle disposizioni del DPR 146/17 che ha inficiato l'intera graduatoria, nonché, in via derivata, dai parametri di valutazione fissati dallo stesso regolamento, parimenti oggetto di impugnazione, nella parte in cui hanno attribuito un peso abnorme ai dati di ascolto auditel (30%) per l'anno 2019 ma rivelatosi, nell'applicazione in concreto persino ben superiore, assunti a parametro, con efficacia peraltro retroattiva, assegnando il punteggio 0, sull'area B, alle emittenti, come la ricorrente, sprovviste del contratto per la rilevazione auditel negli anni considerati; ulteriormente penalizzante, inoltre, è risultata la fissazione di un illogico e manifestamente irragionevole "scalino" preferenziale accordato dal DPR 146/17 solo alle prime cento classificate in graduatoria, alle quali è stata assegnata la percentuale sproporzionata del 95% dell'importo complessivamente stanziato per le emittenti commerciali, residuando, per tutte le altre 66 emittenti, soltanto il 5%. Criterio, quello del 95% dei fondi alle prime cento graduate, gravemente anticoncorrenziale, così come accertato di recente dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato con atto AS1660 - Criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali pubblicato sul Bollettino n. 21 del 25 maggio 2020. Oltremodo penalizzante e discriminante la previsione di cui all'art. 6, co. 4 del DPR 146/17, di una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), alle emittenti operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea. Cosicché, l'applicazione del DPR 146/17 ha determinato la violazione di tutti gli obiettivi di cui alla l. 208/2015 e 198/2016 istitutive del fondo per il pluralismo, in particolare: a) favorendo la concentrazione delle risorse in luogo del pluralismo; b) penalizzando e non promuovendo l'occupazione nel settore; c) valorizzando le trasmissioni sotto il profilo meramente quantitativo (indice di ascolto auditel) e non qualitativo. Nello specifico, la ricorrente ha censurato l'assoluta inidoneità dei dati auditel a misurare la qualità dell'informazione, nonché la condizione di potenziale conflitto d'interessi in cui versa la stessa Auditel srl ove si consideri che le emittenti concorrenti beneficiarie dei contributi assegnati proprio in virtù della detta rilevazione,

risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di Auditel srl e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione. La ricorrente ha altresì rappresentato che successivamente alla ordinanza cautelare n. 156/2017 resa dal TAR LAZIO (sez. III) su ricorso di analogo oggetto e contenuto, nonché successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il legislatore è intervenuto sulla materia inserendo all'interno del decreto cd. milleproroghe l'art. 4 bis che avrebbe prodotto l'effetto della integrale "legificazione" del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso. Con il ricorso è stata pertanto contestata la tesi della intervenuta legificazione, evidenziandosi, invece, la necessità, di una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia concorrenti, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost., con conseguente istanza di rimessione della relativa questione alla Corte Costituzionale.

Più precisamente, con il primo motivo di ricorso rubricato: "**I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017;- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA';- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO.**", la ricorrente dopo aver evidenziato che il DPR n. 146/2017 ha tipizzato, all'art. 6, ha tipizzato tre criteri, definiti "aree", in base ai quali attribuire un punteggio dal quale far discendere il contributo pubblico: a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti; b) criterio inerente ai dati Auditel; c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, ha censurato, con il **motivo I.1.**, l'illegittimità dell'impugnata graduatoria per violazione dell'art. 6, co. 5, del DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito che: "**5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento**". Ed infatti nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero non ha considerato i "pesi" percentuali stabiliti dalle tabelle che sono stati utilizzati, invece, esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area. Tale modalità ha determinato un'incidenza del criterio "auditel" di cui all'area B non già del (solo) 30%, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo, in violazione dell'art. 6, co. 5, che aveva previsto una percentuale molto più contenuta, proprio al fine di ridurre l'incidenza degli ascolti sul computo della sovvenzione, proporzionalmente al peso dei dipendenti (coerentemente con i principi della legge). Ne è derivato, così, un impatto abnorme dell'auditel sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito in assenza di un meccanismo di raffronto con la popolazione residente. Cosicché, anche per il 2019 il punteggio auditel è stato computato per intero (non solo per il 30%) ai fini della determinazione del punteggio complessivo, incidendo in maniera assolutamente determinante sulla classificazione delle emittenti tra le prime 100 e quindi alterando irreversibilmente la graduatoria. Con il **motivo I.2.** la ricorrente ha censurato l'omessa predeterminazione di criteri inerenti le rilevazioni dei dati auditel. Con il **motivo I.2.1.** è

stata altresì censurata la violazione dei principi di cui alla l. 208/2015, per non essere stati valorizzati gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al “miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti” e alla “tutela dell’occupazione del settore”, in quanto il dato auditel non “misura” il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori. Peraltro l’indice di ascolto rilevato da auditel è stato illegittimamente computato, ai fini dell’assegnazione del punteggio, in termini assoluti, ossia né in rapporto alla popolazione residente nella regione considerata, men che meno nelle province di riferimento, né secondo la percentuale di cui all’art. 6, co. 5. Tale dato, infatti, non risulta riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi. Né gli atti impugnati offrono alcuna indicazione sulle suddette regole seguite, in violazione dell’art. 3 della l. 241/90, sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria. Quanto alla targettizzazione dei programmi rilevati, già il Consiglio di Stato, con il parere reso sull’affare 690/2017 – n. 1228/2017 aveva constatato che il dato auditel misura l’indice di ascolto anche durante le televendite, nonché su altri programmi per nulla riconducibili a profili di pubblico interesse e/o interesse generale. Il tutto, peraltro, in violazione delle disposizioni stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP), concernente “Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. (Deliberazione n. 85/06/CSP)”, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 2006, n. 123. Dunque, come evidenziato nel **motivo I.2.1.1.** del ricorso, il meccanismo di calcolo dei dati auditel, è suscettibile di travisare il fine pubblico per il quale lo stesso è fissato posto che non esistono filtri volti a scongiurare il rischio che vengano calcolati, ai fini del computo del punteggio e dunque dell’importo della sovvenzione economica corrispondente, gli ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d’azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate. Tali elementi, benché segnalati dal Consiglio di Stato sono stati ignorati nella versione definitiva del DPR 146/2017. Con il **motivo I.2.2.** del ricorso è stata censurata la stessa inattendibilità del dato auditel, posto che il campione in base al quale sono stati rilevati i dati Auditel relativi al maggio 2017, copre poco più di 2.000 degli oltre 8.000 comuni italiani ovvero che non copre quasi 6.000 degli 8.000 Comuni italiani. Con il **motivo I.2.2.1.** è stata censurata l’inattendibilità del meccanismo di calcolo dei dati auditel in ragione della ignota dislocazione del campione statistico utilizzato per la rilevazione, con conseguente inattendibilità del dato, tenuto conto non soltanto dell’estensione della superficie regionale ma anche delle peculiari condizioni orografiche e di densità abitativa che rischiano di alterarne del tutto la veridicità. Tale situazione è stata segnalata da Sardegna TV direttamente all’Auditel cui ha chiesto di conoscere da quali impianti di rilevazione fosse attinto ed elaborato il dato degli ascolti. Tale quesito era risultato, nel caso di specie, assai rilevante ai fini della valutazione dell’attendibilità del dato, posto che in regione Sardegna sono installate 700 postazioni, sebbene auditel rilevi i dati soltanto di 169. Ossia di appena il 20%, di cui, appunto, si ignora la dislocazione geografica, con conseguente assenza di trasparenza, nella misura in cui non consente di valutare l’omogeneità territoriale della rilevazione, pregiudicando l’attendibilità del dato. Con il **motivo I.3.** del ricorso è stata censurata l’illegittimità del criterio auditel anche nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di verifica ex post sulla veridicità dei dati assunti a base del calcolo ai fini del relativo contributo economico, essendo i predetti dati sottratti ad ogni forma di controllo.

Unitamente alla graduatoria 2019 ed agli atti approvativi della stessa, la ricorrente ha altresì impugnato anche il DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive, sia a causa del peso dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, assolutamente sproporzionato, attribuito ai rilevamenti auditel, sia in relazione al criterio di valutazione dell’ascolto auditel fissato retroattivamente e con previsione di punteggio zero per le

emittenti che come la ricorrente ne fossero e ne siano sprovviste, sia in ordine ai metodi di rilevazione dei dati auditel, sia in relazione alla fissazione del cd. scalino preferenziale per le prime 100 emittenti classificate a cui, a mente dell'art. 6, co. 2, è stato assegnato il 95% delle risorse complessive. Regole, queste, tali da inficiare, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati.

In particolare con il secondo motivo di ricorso rubricato Con il secondo motivo di ricorso rubricato:

“II. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - OMESSA FISSAZIONE DI PARAMETRI DI RILEVAZIONE AUDITEL; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 – n. 1228/2017 ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.”, la ricorrente ha rilevato come il DPR 146/2017 abbia stabilito, per la determinazione del punteggio relativo all'area b) (ovvero il dato auditel) che si tenga conto dei seguenti criteri: a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedenti nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedenti, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio/palinesito nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di base saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel. Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero”.

La ricorrente ha totalizzato il punteggio di zero sull'area B non disponendo di dati riferiti al biennio considerato. Per gli anni considerati, infatti, in particolare per il 2017, non vi era alcun obbligo normativo in tal senso, e pertanto l'emittente non aveva sottoscritto il contratto auditel che, si specifica, è a titolo oneroso per le emittenti che chiedono la rilevazione dei propri ascolti. La disposizione che attribuisce il punteggio di zero per il caso di assenza di rilevanza risulta pertanto illegittima ed ingiusta, stridendo con i più comuni principi di legalità di cui all'art. 1 della L. 241/90, nonché di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., risultando inficiate da eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento. Per le annualità successive, inoltre, in assenza della benché minima indicazione dei criteri di rilevazione e della dislocazione degli apparati tecnici a ciò preposti, ha reso del tutto sconsigliabile l'accesso ad una rilevazione già rivelatasi gravemente penalizzante in ragione della mancata copertura del territorio raggiunto dall'emittente.

Tale esito, pertanto, ha determinato una grave penalizzazione della ricorrente, determinandone lo scivolamento in graduatoria e il conseguimento di un punteggio, e quindi di un contributo pubblico, di gran lunga inferiori a quelli dovuti. Penalizzazione del tutto ingiusta e gravemente irragionevole, posto che l'emittente specialmente nelle aree geografiche ove da anni costituisce un punto di riferimento indiscusso, ha registrato ascolti assai significativi, ancorché gli stessi non siano stati formalmente rilevati, non disponendo del relativo contratto con auditel. Ne consegue l'illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati. **Con il motivo II.2.** di ricorso si è censurata l'illegittimità del criterio di calcolo di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) del DPR 146/17, nella parte in cui ha assunto a base di calcolo i dati auditel rilevati anteriormente all'entrata in vigore della normativa di cui al DPR citato ovvero per un periodo in cui non vi era quindi alcun obbligo giuridico di dotarsi della

rilevazione auditel, con conseguente illegittimità dei provvedimenti successivamente adottati per violazione del principio tempus regit actum, corollario del generale principio di irretroattività delle disposizioni escludenti. Con conseguente grave disparità di trattamento tra emittenti che solo per caso dispongono di dati auditel a scapito di quelle, come la ricorrente, che si vedono sorpassate nella graduatoria per effetto di una disposizione che fa illegittimamente retroagire ad un'epoca precedente alla previsione normativa il possesso dei requisiti di ammissione. Con il motivo II.3. del ricorso è stata altresì censurata l'assoluta sproporzione, ai fini dell'assegnazione delle sovvenzioni pubbliche, del peso assegnato al criterio B (dati di ascolto) rispetto a quello riferito al criterio A (dipendenti), ciò che ha determinato situazioni paradossali in cui emittenti con un numero modestissimo di dipendenti hanno conseguito sovvenzioni estremamente significative proprio e solo in virtù del dato auditel, inattendibile tecnicamente e, comunque, inattendibile quale indice di qualità dell'informazione. Con il **motivo II.4.** del ricorso Ha censurato l'art. 6, comma 2, del DPR 146/217 per avere introdotto uno scalino preferenziale in forza del quale alle prime cento emittenti in graduatoria è destinato il 95% delle risorse disponibili, restando per le emittenti collocate dopo la centesima posizione soltanto il 5% dell'intero importo stanziato. La ricorrente collocata nella posizione n. 108 è stata dunque ingiustamente penalizzata, concorrendo soltanto sul 5% dell'intero importo stanziato, conseguendo una sovvenzione economica di soli 52.309,47 euro, per effetto ed in conseguenza del "deprezzamento" degli investimenti effettuati sul personale dipendente. Criterio, quello del 95% dei fondi alle prime cento graduate, gravemente anticoncorrenziale, così come accertato di recente dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato con atto AS1660 - Criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali pubblicato sul Bollettino n. 21 del 25 maggio 2020.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato: **"III. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA' DI TRATTAMENTO; - SVIAMENTO; - ILLEGITTIMITA' DERIVATA."**, la ricorrente ha censurato al punto III.1., l'illegittimità del DPR 146/17 e, anche in via derivata, dei provvedimenti con esso impugnati, per avere attribuito al dato Auditel un peso determinante pari, per l'anno 2019, al 30%, nell'assegnazione dei punteggi e, quindi, dei contributi, laddove Auditel è una società privata, partecipata da operatori privati che in quanto operatori del settore, ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR 146/17, ovvero direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi, conflitto che, nel caso di specie, è in re ipsa, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle. Nel **motivo III.2.** si è dato atto che a comprova della sussistenza di una conclamata situazione di potenziale conflitto d'interesse, che nei giudizi proposti avverso le graduatorie per gli anni 2016 e 2017, sono stati spiegati atti di interventi ad opponendum da parte di associazioni che risultano direttamente e/o indirettamente collegate alla società Auditel srl. Basti evidenziare che il codice fiscale indicato da ALPI corrisponde a quello di Il Sole 24 ore spa, società direttamente partecipata da Confindustria. idem per TV locali, associata a Confindustria Radio e tv, a cui aderiscono le emittenti ivi intervenute, tutte collocate tra le prime cento (100) posizioni nella graduatoria. Il tutto, con irrimediabile vanificazione, segnalata nel **motivo III.3.**, degli obiettivi di pluralismo dell'informazione e la garanzia della qualità dei contenuti, limiti già dedotti dal Consiglio di Stato nel parere di cui all'affare 690/2017 ma non recepiti ed elusi dal legislatore e che hanno tuttavia irrimediabilmente inciso sulle graduatorie definitive, inficiandole radicalmente. Con il quarto motivo di ricorso rubricato: **"IV.**

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016: VIOLAZIONE DELLE FINALITA' INERENTI IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.”, la ricorrente ha censurato la concentrazione eccessiva dei contributi in favore di pochi predeterminati gruppi editoriali quale conseguenza dei criteri illegittimi posti dal DPR 146/17 secondo quanto segnalato anche dal Consiglio di Stato con parere numero 01563/20177 del 03/07/2017.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato **“V. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018).**”, la ricorrente ha sottoposto al TAR l'inopponibilità della eventuale intangibilità delle graduatorie definitive in ragione della presunta “legificazione” del DPR 146/2017 ad opera del cd. “decreto mille proroghe” (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108. Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l'art. 4-bis, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto la “legificazione” *tout court* del DPR 146/17, deponendo in senso contrario sia considerazioni letterali risultando inidoneo ad esprimere una volontà di legificazione *tout court* del DPR 146/17 il solo inciso “da intendersi qui integralmente riportato”, sia ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. milleproroghe (n.108/18) è rubricata “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo. Diversamente opinando la norma si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l'effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame. Si impone pertanto una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l'atto regolamentare di rango secondario. Le medesime considerazioni valgono, ove necessario, per l'art. 1, comma 1034, della legge di bilancio 2018. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR per la denegata ipotesi di ritenuta legificazione del DPR, e previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 103, 113, 117, 5, 114 e 21 Cost. sottolineando con il motivo V.2. che ogni ipotesi della “legificazione” del DPR impugnato, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di leggi-provvedimento, i cui rigorosi limiti di ammissibilità sono stati recentemente ribaditi da Corte Costituzionale, sent. 116/2020, pubblicata il 23.6.2020. Con il motivo V.3. la ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, sarebbe stato recepito in norma di legge il contenuto di un atto regolamentare che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, così come ritenuto *prima facie* dal TAR Lazio, sez. III, con ord. 157/2018. La norma viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso. È stato altresì evidenziato che la disciplina legislativa in esame concerne la materia “ordinamento della comunicazione” spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni con conseguente violazione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost.. essendo mancato il del tutto processo co-decisionale della conferenza Stato/Regioni con

irragionevole estromissione di queste ultime in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria per l'annualità 2019 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l'ordinanza n. 9051/2020 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

- 1 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7
- 2 **VIDEOLINA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina
- 3 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia
- 4 **NAPOLI CANALE 21 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21
- 5 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 - Teledue
- 6 **RADIONORBA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television
- 7 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre
- 8 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO
- 9 **CANALE ITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83
- 10 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY LOMBARDIA
- 11 **LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA
- 12 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24
- 13 **VIDEOMEDIA - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA
- 14 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24
- 15 **TELEVOMERO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO
- 16 **TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD
- 17 **T.L.T. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE
- 18 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA
- 19 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMODENA
- 20 **ESPANSIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV
- 21 **TELEARENA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEARENA
- 22 **TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR
- 23 **CANALE 9 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 9
- 24 **P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE
- 25 **CANALE OTTO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 26 **EDITRICE T.N.V. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENUEVO RETENORD
- 27 **TELERADIO REGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE
- 28 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY
- 29 **INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A
- 30 **TELELUNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV LUNA
- 31 **TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio BERGAMO TV
- 32 **LI.RA. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LIRATV
- 33 **TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR NEWS
- 34 **TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."** in persona del l.r.p.t. per il marchio TT - TELETUTTO
- 35 **RETE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV
- 36 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO
- 37 **MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENOVA

38 SESTARETE & RETE 8 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio 7 GOLD
39 UNO COMMUNICATIONS SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio CREMONA1
40 PUBBLIMED S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
41 OTTO PRODUCTION S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL
42 RTV 38 S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio RTV38
43 TV - CENTRO MARCHE - S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE
44 T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia
45 TELE UNIVERSO SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO
46 GOLD TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV
47 TELEMONTGIOVE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LAZIO TV
48 TRIVENETA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK
49 "TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV" in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMATIVVU' 2
50 RETE 8 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE 8
51 TELE BARI in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEBARI
52 TRM NETWORK S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM H24 (*)
53 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA
54 NOI TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL
55 R.V.M. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO
56 CANALE 85 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD
57 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV
58 TELE CAPRI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECAPRI
59 FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO
60 TELELOMBARDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Videogruppo
61 TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO
62 T.A. FORMAT S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERAMA
63 TELE RENT S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 Gold
64 RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio 12TVPARMA
65 RETE SETTE S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE SETTE (RETE 7)
66 RETE KALABRIA - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LAC
67 GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE in persona del l.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV
68 TV LIBERA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVL
69 MEDIA ONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE ONE
70 TELEFRIULI SPA in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI
71 TELEEUROPA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TEN
72 TELEMAREMMA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV9
73 CANALE 50 S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio 50CANALE
74 TOSCANA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV
75 CANALE DIECI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio canale 10
76 VIDEOMEDIA - S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECHIARA
77 RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio R.T.I.
78 TELETRURIA 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio teletruria
79 OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL" in persona del l.r.p.t. per il marchio RTTR
80 PUBBLISOLE S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA
81 FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPACE
82 SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESVEVA
83 R.E.I. - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESTENSE

- 84 **GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRENINO TV
- 85 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)
- 86 **TELEUNICA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO
- 87 **R.E.I. CANALE 103 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio REI TV
- 88 **RADIO TELE MOLISE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE
- 89 **R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTP
- 90 **TELEBELLUNO - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telebellunodolomiti
- 91 **TELE DEHON S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEDEHON
- 92 **TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'
- 93 **TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENORD
- 94 **TELEMANTOVA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA
- 95 **TELEISCHIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA
- 96 **GTV AUDIOVISIVI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio EUROPA TV
- 97 **PRIMANTENNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA
- 98 **UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV
- 99 **CANALE MARCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV MARCHE
- 100 **CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA
- 101 **T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.R.L. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TCS
- 102 **TVR TELEITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD
- 103 **IRPINIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Irpinia tv
- 104 **R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO
- 105 **TV PRATO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVP
- 106 **ABC SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio ITALIA 7
- 107 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE COLOR
- 108 **CANALE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 7
- 109 **AGEBAS - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV (*)
- 110 **RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 111 **TVP ITALY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VERA TV
- 112 **ESPERIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV
- ~~113 **SARDEGNA TV S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO** in persona del l.r.p.t. per il marchio~~
- ~~SARDEGNA1~~
- 114 **ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio ONDA TV GIOVANI
- 115 **INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ICARO TV
- 116 **MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Teleambiente
- 117 **BEACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTA RETE
- 118 **TV1 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV1
- 119 **OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTARETE CATANIA
- 120 **TELE VCO 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV
- 121 **MEDIASIX S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV SEI
- 122 **T.E.F. - S.R.L. in persona del l.r.p.t.** per il marchio TEF CHANNEL
- 123 **WITEL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS
- 124 **RADIO GUBBIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRG
- 125 **GRP MEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE
- 126 **ON AIR SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio YOUTVRS

- 127 **ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAQTV
- 128 **GRUPPO AIR S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMAR
- 129 **PLURISERVICIS S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO
- 130 **DELTA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio DELTA TV
- 131 **ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDETIROL TV GMBH** in persona del l.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX STNN)
- 132 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE
- 133 **IMPERIA TV SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV
- 134 **PIRENEI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA
- 135 **NEW CIAK TELESUD S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD
- 136 **UDINESE CALCIO - SPA** in persona del l.r.p.t. per il marchio UDINEWS TV
- 137 **AGI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Le Cronache

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, n. 9051/2020 del 04.08.2020, pubblicata il 06.08.2020 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 5397/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Campobasso, li 04/09/2020

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano

Avv. Giuseppe Ruta